

SCHEDA TECNICA¹

*NELL'AMBITO DELLA CONVENZIONE QUADRO PER LA GESTIONE DI
FINANZIAMENTI AGEVOLATI CON I FONDI DI ROTAZIONE (art. 3 e art. 6) GIÀ SOTTOSCRITTA DALLA
BANCA IN DATA*

Programma Regionale - F.E.S.R. 2021/2027

Azione I.1iii.4 "Attrazione e sostegno della propensione agli investimenti nel territorio"

Premessa

Il Bando intende sostenere interventi per la promozione di investimenti produttivi e di riconversione industriale e per la riqualificazione e riconversione di aree industriali dismesse di investimento, attuati da micro, piccole medie imprese (PMI), piccole imprese a media capitalizzazione e imprese a media capitalizzazione.

Il Bando è cofinanziato dal Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) nell'ambito dell'Obiettivo di Policy 1 "un'Europa più competitiva e intelligente attraverso la promozione di una trasformazione economica innovativa e intelligente e della connettività regionale alle tecnologie dell'informazione e della comunicazione (TIC)" - "PRIORITA' I RSI, competitività e transizione digitale" ed è attivato in coerenza con l'Azione del PR FESR 2021-2027 I.1iii.4. Attrazione e rilancio della propensione agli investimenti"

Finalità

Nell'ambito della sopracitata Azione, il Bando è finalizzato ad:

- incentivare gli investimenti da parte di imprese non ancora attive in Piemonte;
- attrarre imprese piemontesi che intendano reinsediarsi nel territorio regionale;
- consolidare e radicare le imprese già presenti, attraverso il sostegno ad un nuovo investimento funzionalmente diverso da quello esistente;
- incentivare interventi di riqualificazione dei siti produttivi dismessi.

Il Bando non fornisce sostegno ad interventi di delocalizzazione in conformità dell'articolo 66 o che costituirebbero trasferimento di un'attività produttiva in conformità dell'articolo 65, paragrafo 1, lettera a), del Regolamento (UE) n. 2021/1060, e/o ad interventi che possano rientrare in procedure di infrazione che metterebbero a rischio la legittimità e la regolarità delle spese o l'esecuzione delle operazioni ex art. 258 TFUE

¹ **IMPORTANTE:** la presente scheda NON sostituisce i contenuti degli atti normativi di approvazione della Misura, con particolare riferimento ai BANDI (Programma degli Interventi, Avvisi, etc.).

Beneficiari²

I beneficiari ammissibili (sul Bando individuati con la locuzione "Destinatari finali") sono Micro, Piccole e Medie imprese (PMI); Piccole imprese a media capitalizzazione e imprese a media capitalizzazione (imprese a media capitalizzazione) rientranti nelle seguenti fattispecie:

- a) imprese non ancora attive in Piemonte che intendono realizzare un nuovo investimento in Piemonte;
- b) imprese presenti in passato in Piemonte, che intendono reinsediarsi mediante un nuovo investimento;
- c) imprese già attive in Piemonte che intendono realizzare un nuovo investimento iniziale sul territorio regionale.

Al momento della presentazione della domanda i suddetti beneficiari devono avere un processo produttivo attivo e possedere i seguenti requisiti:

- non siano identificabili come impresa in difficoltà;
- essere iscritte da almeno due anni al Registro delle imprese e possedere almeno un bilancio chiuso ed approvato. Le imprese neocostituite sono ammissibili qualora siano costituite a seguito di un'operazione societaria (fusione, scissione, conferimento di ramo d'azienda, ecc.) o i cui soci siano imprese con processi produttivi attivi e consolidati. In quest'ultimo caso, la verifica sul possesso dei requisiti potrà considerare la situazione ante costituzione;
- avere sede o unità locale ove vengono realizzati gli interventi sita e operativa in Piemonte e risultare attiva e produttiva³ in aree a destinazione produttiva come da P.R.G.C. di riferimento;
- codice ATECO primario delle sedi o delle unità locali destinatarie dell'intervento non deve risultare escluso ai sensi dell'Allegato 4 del Bando. Nel caso in cui nella visura camerale non sia presente il codice ATECO primario, il controllo puntuale verrà effettuato sul codice ATECO prevalente dell'impresa;
- assenza di procedure concorsuali e di procedimenti volti alla loro dichiarazione ed assenza di liquidazione volontaria;
- non devono trovarsi nella condizione di dover restituire a Finpiemonte o alla Regione Piemonte somme derivanti da altre agevolazioni precedentemente concesse; tale obbligo riguarda le

² Per maggiori informazioni fare riferimento a quanto previsto al par. 2.1 del Bando, nonché all'Allegato 2 per quanto attiene la definizione di PMI, imprese a media capitalizzazione, delocalizzazione, nuovo investimento iniziale, impresa in difficoltà ecc ;

³ Per la definizione di "sedi/unità locale" si veda l'Allegato 2. A tal proposito Finpiemonte verifica che la sede indicata in domanda sia presente sulla visura camerale scaricata dal Registro delle Imprese della CCIAA e risulti collocata in area a destinazione produttiva, come da visura catastale da allegare alla domanda di agevolazione. Possono chiedere l'agevolazione anche le imprese che si impegnino a censire la sede sul territorio piemontese preliminarmente alla data dell'erogazione del finanziamento nonché a rispettare il criterio della sede sul territorio piemontese preliminarmente alla data di erogazione del contributo. Per maggiori informazioni fare riferimento a quanto previsto al par. 2.1 del Bando;

restituzioni derivanti da provvedimenti di revoca e/o dal mancato rispetto dei piani di ammortamento;

- non devono essere società fiduciarie né imprese tra i cui soci risultino società fiduciarie e devono garantire il principio della trasparenza della proprietà societaria, ottemperando a quanto previsto dal par 2.1 del Bando;
- rispetto "Clausola Deggendorf"⁴.

Iniziative e importi progettuali massimi ammissibili

Per le imprese non ancora attive in Piemonte o che intendano reinsediarsi nel territorio regionale (lettere a. e b. del par. 2.1 del Bando), investimenti finalizzati alla realizzazione di nuovi impianti di produzione di beni oppure di servizi funzionali e strettamente legati all'attività industriale.

Per le imprese già attive in Piemonte, investimenti finalizzati:

- i) alla creazione di una nuova unità locale;
- ii) all'ampliamento della capacità di un'unità locale esistente, da intendersi come nuova metratura effettivamente utilizzata a fini produttivi;
- iii) alla diversificazione dell'attuale produzione di beni oppure di servizi funzionali e strettamente legati all'attività industriale.

Per tutti gli interventi sopra riportati, è previsto obbligatoriamente, entro la data di conclusione del progetto, un incremento occupazionale minimo determinato in ragione della dimensione d'impresa come meglio esplicitato nel paragrafo 2.2. del Bando.

In virtù di tale obbligo, viene fornita limitatamente alle micro, piccole e medie imprese la possibilità di accedere all'ulteriore Bando attivato dalla medesima misura (Bando B) finalizzato a sostenere, attraverso una sovvenzione, l'incremento occupazionale determinato dai progetti finanziati dal Bando A.

Sono ammissibili investimenti di importo minimo (al netto IVA) pari a:

€ 150.000,00 euro - per micro e piccole imprese

€ 300.000,00 euro – per medie imprese

€ 750.000,00 – per imprese a media capitalizzazione.

L'importo massimo dei costi ammissibili è fissato in € 3.000.000,00.

Gli interventi possono riguardare più unità locali della stessa impresa purché localizzate in Piemonte, se il progetto riguarda più unità, alcune delle quali collocate in area 107.3.c ed alcune collocate fuori da tale area, risulta necessario per l'impresa presentare due domande distinte, rispettivamente per le unità produttive in area 107.3.c e per le altre unità.

⁴ Per maggiori informazioni fare riferimento a quanto previsto al par. 2.1 del Bando

Spese ammissibili

Sono ammissibili esclusivamente le voci di spesa elencate di seguito:

- 1) Spese per acquisto di macchinari e attrezzature o per forniture di componenti funzionali allo svolgimento dell'attività, quali l'acquisto di impianti, macchinari e attrezzature ad uso produttivo, nuovi di fabbrica o ricondizionati, ivi incluso: l'acquisto di software e hardware, l'acquisto di veicoli (ad esclusione della categoria M1) puliti o a zero emissioni, di colonnine elettriche di ricarica, e l'acquisto di impianti fotovoltaici sono ammissibili esclusivamente se accessori al progetto di investimento principale e cumulativamente nel limite massimo del 20% delle spese ammissibili;
- 2) Spese per installazione e posa in opera degli impianti, ivi incluse le opere murarie, ad esclusivo asservimento dei beni di cui al punto 1) e nel limite del 20% dei relativi investimenti ammessi;
- 3) Spese per diritti di proprietà intellettuale, limitatamente all'acquisto di brevetti, know-how, conoscenze tecniche non brevettate strumentali al progetto, ivi incluse le licenze, nel limite del 10% delle spese ammissibili;
- 4) Spese per progettazione e sviluppo, intese come costi esterni strettamente connessi e funzionali da sostenersi per la progettazione e lo sviluppo del progetto d'investimento nel limite del 20% delle spese ammissibili. Sono inclusi gli studi di fattibilità avviati prima della presentazione della domanda, purché successivamente al 7/10/2022⁵ e strettamente correlati al progetto di investimento;
- 5) Spese per acquisto di terreni, ad esclusiva destinazione produttiva e logistica, intesi come siti in stato di degrado o siti precedentemente adibiti a uso industriale che comprendono edifici, nel limite del 15% delle spese ammissibili;
- 6) Spese per acquisto di edifici esistenti, intesi come immobili destinati all'esercizio dell'impresa e quindi a destinazione produttiva;
- 7) Spese per opere edili di costruzione di un nuovo edificio produttivo a destinazione produttiva, nonché di ristrutturazione, riqualificazione e bonifica di quelli esistenti coerentemente agli obiettivi del bando.

Le spese di cui alle voci 5), 6) e 7) non possono cumulativamente superare il 50% delle spese ammissibili.

Ai sensi dell'art. 6 "Effetto di incentivazione" del Reg. n. (UE) 651/2014 e ss.m.i, i beneficiari che intendono accedere alle agevolazioni devono obbligatoriamente presentare la relativa domanda prima dell'avvio dell'intervento⁶.

⁵ Data di approvazione del PR FESR 2021-2027 Regione Piemonte.

⁶ Si veda l'allegato 2 al Bando.

Esclusioni

Sono esclusi dal Bando:

- l'IVA, fatti salvi i casi in cui sia realmente e definitivamente sostenuta dal singolo destinatario finale e non sia recuperabile ai sensi della normativa nazionale di riferimento;
- telefoni cellulari, pc portatili e tablet;
- beni/servizi il cui singolo valore sia inferiore a € 500,00 (IVA esclusa);
- acquisto di beni usati oppure beni in leasing;
- beni equiparabili a materiali di consumo, scorte o minuteria;
- beni/servizi non coerenti con l'intervento oggetto di richiesta di agevolazione;
- commesse interne o affidate a imprese in cui vi siano legami societari o mediante amministratori con il destinatario finale;
- lavori in economia;
- spese di manutenzione ordinaria;
- servizi finalizzati al conseguimento di requisiti e/o certificazioni obbligatori.

Sono inoltre esclusi gli interventi che:

- non rispettano il principio di "non arrecare un danno significativo all'ambiente" (DNSH) e gli obiettivi ambientali individuati dall'art. 9 del Reg. (UE) n. 852/2020 (cfr par. 2.4 del Bando);
- non rispettano il criterio dell'immunizzazione dagli effetti del clima degli investimenti in infrastrutture (cfr par. 2.5 del Bando);
- rientrano negli ambiti di intervento esclusi dall'Allegato 4 al Bando;
- riguardano la fase di ricerca e sviluppo o quella di prototipazione o di test;
- al momento della presentazione della domanda non devono essere obbligatori per il soggetto richiedente (ad esempio, prescrizioni derivanti da leggi in materia di sicurezza sul lavoro, ecc.) e non devono riguardare interventi necessari a conformarsi a norme dell'Unione già adottate, ai sensi della normativa vigente all'atto della presentazione della domanda;
- non devono riguardare attività connesse all'esportazione verso Paesi terzi o Stati membri, vale a dire gli aiuti non devono essere direttamente connessi ai quantitativi esportati, alla costituzione e gestione di una rete di distribuzione o ad altre spese correnti connesse all'attività d'esportazione;
- riguardano attività oggetto di delocalizzazione o la cessazione o il trasferimento di un'attività produttiva fuori dalla regione (di livello NUTS 2) in cui ha ricevuto il sostegno;
- sono direttamente oggetto di un parere motivato della Commissione per infrazione a norma dell'articolo 258 TFUE che metta a rischio la legittimità e regolarità delle spese o l'esecuzione delle operazioni.

Natura dell'agevolazione

L'agevolazione può coprire fino al 100% dei costi ammissibili dell'investimento ed è costituita come segue:

- per le PMI: da una quota di finanziamento, per il 70% a tasso zero a valere su fondi del PR FESR 2021/2027 e per il 30% su fondi bancari, ed una quota di contributo a fondo perduto. Il contributo verrà erogato a seguito della rendicontazione finale del progetto e quantificato sulla base dell'ESL disponibile (al netto dell'ESL del finanziamento) e nei limiti riportati da Bando al par. 2.12.4. Il contributo viene riconosciuto, e successivamente erogato, solo se l'importo quantificato risulta superiore a € 500,00;

- per le imprese a media capitalizzazione: esclusivamente da un finanziamento, per il 70% a tasso zero a valere su fondi del PR FESR 2021/2027 e per il 30% su fondi bancari.

La quantificazione dell'aiuto concedibile al destinatario finale è operata all'atto della concessione da Finpiemonte. L'ESL ricavato per il finanziamento, sommato all'eventuale contributo a fondo perduto, determina il valore dell'aiuto che deve essere considerato per la verifica del rispetto delle rispettive soglie a seconda della tipologia di aiuto utilizzata.

Per le sole PMI, sono previste le seguenti premialità il cui possesso comporta la maggiorazione della soglia massima di contributo a fondo perduto riconoscibile:

- possesso del rating di legalità;
- possesso certificazione della parità di genere (<https://certificazione.pariopportunita.gov.it/public/certificazione>);
- rilevanza della componente femminile/giovanile in termini di partecipazione finanziaria al capitale sociale⁷;
- possesso di certificazioni relative ai sistemi di gestione ambientali (EMAS o equivalenti);
- possesso del rating ESG;
- recupero e bonifica di siti dismessi.

Nel caso di possesso di una sola premialità, la soglia di contributo a fondo perduto potrà essere incrementata del 1%.

Nel caso di possesso di due o più premialità, la soglia di contributo a fondo perduto potrà essere incrementata del 2%.

Per la definizione delle percentuali in funzione della dimensione d'impresa e delle eventuali premialità, nonché della localizzazione si rimanda al paragrafo 2.12.4 del Bando.

⁷ Si veda par. 2.12.2 del Bando

Nel caso in cui l'ESL del finanziamento eccedesse l'intensità di aiuto massima applicabile in corrispondenza dello specifico intervento e della dimensione d'impresa, sarà possibile in alternativa avvalersi del Regolamento(UE) 1407/2013 – de minimis, previa verifica della disponibilità di plafond del destinatario finale e fermo restando che non sarà riconosciuto il contributo a fondo perduto.

Le caratteristiche della quota di finanziamento agevolato sono le seguenti:

- composizione: 70% a tasso zero da erogarsi con fondi pubblici, 30% da erogarsi a tasso bancario
 - ammortamento – durata massima:
 - a) 60 mesi, di cui 6 di preammortamento facoltativo, per investimenti inferiori o uguali a 1.000.000,00 €
 - b) 72 mesi, di cui 12 di preammortamento facoltativo, per investimenti superiori ad 1.000.000,00 €
 - c) 84 mesi, di cui 12 di preammortamento facoltativo, per investimenti superiori a 2.000.000,00 €. La durata di cui al punto c) è applicabile esclusivamente alle imprese a media capitalizzazione.
- Le opzioni b) e c) sono a discrezione dell'impresa, che potrà comunque scegliere l'opzione b) o l'opzione a);
- piano di rientro: rate trimestrali a quote capitali costanti posticipate;
 - tasso applicabile sulla quota bancaria: Eurirs di periodo (fisso), relativo alla durata del Finanziamento, rilevato come da standard operativi in uso dalla Banca, maggiorato di uno spread in funzione delle valutazioni di merito creditizio, Euribor (variabile) come da standard operativi in uso dalla Banca, maggiorato di uno spread in funzione delle valutazioni di merito creditizio;
 - modalità di erogazione: in un'unica soluzione, tramite la banca convenzionata scelta dal beneficiario, a seguito di espressa autorizzazione all'erogazione da parte di Finpiemonte.

Il contributo sarà erogato da Finpiemonte a fronte della completa conclusione del progetto, dell'esito positivo dei controlli sulla rendicontazione e in proporzione alla spesa rendicontata e ritenuta ammissibile.

Disponibilità e operatività dei fondi

La dotazione finanziaria è pari a € 30.000.000,00

Modalità di presentazione della domanda⁸

Le domande possono essere presentate dalle ore 9 del giorno 05/10/2023 e fino alle ore 12.00 del giorno 28/06/2024.

Lo sportello potrà essere sospeso anticipatamente rispetto alla data di chiusura prevista nel Bando, nel caso in cui la dotazione della singola Linea di intervento risulti esaurita/in fase di esaurimento.

La domanda va presentata tramite procedura informatizzata seguendo quanto previsto dal Bando al paragrafo 3.1 e dovrà essere completa dei seguenti allegati obbligatori:

⁸ Per maggiori dettagli fare riferimento al par. 3.1 del Bando.

1. Relazione tecnico – economica;
2. Preventivi attestanti almeno il 70% del valore dell'investimento;
3. Nel caso di acquisto di terreni o edifici esistenti, di cui al precedente par. 2.10 punti 5) e 6), visura catastale attestante la destinazione d'uso produttiva o logistica;
4. Lettera attestante l'avvenuta delibera bancaria redatta dalla Banca convenzionata con Finpiemonte, sul base del modello scaricabile dal sito www.finpiemonte.it. Per ottenere tale lettera, il beneficiario deve presentare alla banca un documento riassuntivo del progetto, sulla base dello schema pubblicato sul sito www.finpiemonte.it. La lettera viene consegnata all'impresa richiedente o suo delegato e NON deve essere inviata a Finpiemonte dalla Banca;
5. Copia della delega che conferisce il potere di firma con indicazione del ruolo che il delegato ricopre all'interno dell'azienda (nel caso in cui il modulo di domanda sia firmato da un soggetto delegato interno alla azienda);
6. Nel caso di **possesso di premialità**, documentazione attestante la/e premialità dichiarata/e.
7. Nel caso di interventi di **ampliamento della capacità produttiva** di uno stabilimento esistente, documentazione fotografica ante intervento;

La stessa impresa può presentare una sola domanda di agevolazione ad eccezione dei seguenti casi:

- le sedi o unità locali destinatarie del progetto di investimento sono collocate sia in area 107.3.c che fuori da tale area. In tal caso, al fine di poter beneficiare delle maggiorazioni di intensità di aiuto previste dal Bando l'impresa dovrà presentare due domande di agevolazione distinte, una per le sedi o unità locali collocate in area 107.3.c. e una per le sedi o unità locali collocate fuori dall'area 107.3.c.⁹;
- l'impresa ha già presentato domanda sulla relativa Linea e la stessa è stata respinta prima della concessione;
- l'impresa ha presentato formale rinuncia alla domanda già presentata.

Iter della domanda di agevolazione

- Tipologia di Bando: A sportello;
- Modalità: le domande sono esaminate rispettando l'ordine cronologico di invio telematico;
- Termini: entro 90 giorni dalla presentazione della domanda Finpiemonte comunica l'esito al beneficiario e procede con la concessione;
- Fasi di valutazione: l'istruttoria si compone di tre fasi ammissibilità formale; ammissibilità sostanziale; valutazione. Finpiemonte conduce in autonomia la verifica di "ammissibilità formale" mentre per la verifica di "ammissibilità sostanziale" e di "valutazione" si avvale del Comitato Tecnico di Valutazione;
- Termini per la realizzazione del progetto: 24 mesi dalla data di concessione dell'agevolazione;

⁹ Qualora l'impresa presenti una sola domanda di agevolazione afferente a tutte le unità locali, sia incluse che escluse dalle aree 107.3.c, verrà applicata l'intensità di aiuto prevista per la tipologia di intervento e la dimensione d'impresa, senza alcuna maggiorazione.

- Termini per l'invio della rendicontazione finale: entro 60 giorni dalla data di conclusione dell'intervento;
- Termini per l'esame della rendicontazione: entro 80 giorni dalla ricezione del rendiconto.

Principali cause di revoca¹⁰

L'agevolazione verrà revocata totalmente qualora:

- venga accertata l'assenza originaria o la perdita dei requisiti di ammissibilità previsti al par. 2.1 del Bando; l'eventuale crescita dimensionale dell'impresa dopo la concessione dell'agevolazione non comporterà alcuna penalizzazione;
- a seguito della verifica della rendicontazione finale venga accertato un importo di spese ammissibili inferiore alle soglie minime previste al par. 2.3 del Bando, anche in termini di mancato incremento occupazionale da garantire come da Bando (par 2.2. e 2.3);
- non vengano rispettati gli obblighi previsti dal par. 5.1 del Bando (ad eccezione di quanto previsto al punto b), c) e g) del par. 5.1.2),
- non vengano rispettati gli obblighi previsti dal provvedimento di concessione o dalla normativa di riferimento;
- vengano accertate dichiarazioni false rese dal destinatario finale riguardanti requisiti o fatti essenziali per la concessione o il mantenimento dell'agevolazione;
- il beneficiario non rispetti quanto previsto al par. 2.9 del Bando in merito all'effetto di incentivazione;
- dalla rendicontazione presentata venga accertato che il progetto è stato realizzato in maniera assolutamente incompleta o difforme rispetto a quanto dichiarato in domanda;
- non vengano dimostrati in sede di controllo in loco i requisiti dichiarati nella DSAN relativa al rispetto del criterio DNSH, così come specificato al par. 2.4 del Bando;
- il destinatario finale, durante l'esecuzione del progetto, si trovi in stato di liquidazione volontaria, scioglimento, cessazione, inattività dell'azienda di fatto o di diritto o sia assoggettato a una procedura concorsuale in cui non sia prevista la continuità aziendale;
- la banca co-finanziatrice revochi il finanziamento di cui al par. 1.1 del Bando; in questo caso, la revoca riguarderà esclusivamente la quota di finanziamento a condizione che: il progetto sia concluso e sia stato valutato positivamente; il destinatario finale rispetti tutti gli obblighi previsti al par. 5.1 del Bando; non sussistano altri motivi di revoca;
- ai sensi della Legge n. 96/2018, il beneficiario, entro 5 anni dalla conclusione degli interventi finanziati, delocalizzi la sede dell'intervento fuori dall'Italia o da altro stato membro dell'UE; al verificarsi di tale fattispecie, verranno anche applicate le sanzioni previste dalla suddetta legge;
- il destinatario finale ceda diritti o obblighi inerenti l'agevolazione regionale, salve le ipotesi espressamente consentite nel Bando.

¹⁰ Per maggiori dettagli fare riferimento al par. 5.2 del Bando.

L'agevolazione verrà revocata parzialmente qualora:

- venga accertata l'assenza originaria dei requisiti dichiarati ai fini dell'ottenimento della premialità previsti al par. 2.12.2 del Bando; in tal caso la quota revocata sarà pari alla premialità non dovuta;
- non venga inserita sulle fatture o documentazione di spesa equivalente il CUP (codice unico di progetto) assegnato in fase di istruttoria della domanda; in tal caso la revoca sarà riferita all'aiuto spettante con riferimento ai documenti contabili presentati privi di CUP;
- a seguito di variazioni di progetto in itinere o dai controlli previsti dal Bando venga accertato un importo di spese ammissibili inferiore alle spese ammesse con il provvedimento di concessione, ovvero si riscontrino non conformità nell'operazione realizzata e/o della documentazione di spesa presentata, tali da comportare una rideterminazione in riduzione dell'agevolazione spettante;
- per le PMI, ai sensi degli artt. 14 e 17 del Reg. 651/2014, il destinatario finale non mantenga associati al progetto per cui è concesso l'aiuto gli attivi immateriali finanziati a valere sullo stesso per almeno 3 anni dalla conclusione dell'intervento;
- non vengano rispettati gli obblighi di comunicazione di cui al par. 5.1.2 punto b) e laddove non siano poste in essere azioni correttive (ex art. 50, par. 3, Reg. (UE) n. 2021/1060). In tal caso la revoca parziale sarà calcolata fino ad una quota pari al 3% del contributo concesso, tenuto conto del principio di proporzionalità.

Normativa comunitaria di riferimento

Regolamento (UE) n. 651/2014 e ss.m.i. (artt. 14, 17)

Regolamento (UE) n. 1407/2013 e ss.m.i.

Data

Finpiemonte S.p.A.

Data

Banca